



COMUNE DI CASTEL DI LAMA

Provincia di Ascoli Piceno

Codice ISTAT 044011

COPIA

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 8 del 17-07-2018

OGGETTO: Approvazione schema per il rinnovo dell' accordo tra il Comune di Castel di Lama ed il Tribunale civile e penale di Ascoli Piceno per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità previsto dall'art. 224 bis del D. Lgs. 30/04/1992, n. 285 (codice della strada). triennio 2018 2021.

L'anno duemiladiciotto, addì diciassette del mese di luglio alle ore 18:00, in CASTEL DI LAMA nella consueta sala delle adunanze.

Convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si é riunita nelle persone dei Signori:

BOCHICCHIO MAURO	SINDACO	P
CELANI ROBERTA	VICE SINDACO	P
GAGLIARDI GABRIELE	ASSESSORE	P
MATTONI MARCO	ASSESSORE	P
CANNELLA PAOLA	ASSESSORE	P

presenti n. 5

assenti n. 0

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE Travaglini Rinaldo.

Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione e li invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:

☐ il responsabile dell'Area interessata, in ordine alla regolarità tecnica;
☐ il responsabile dell'Area Economico - Finanziaria, in ordine alla regolarità contabile;
hanno espresso parere favorevole ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Premesso altresì :

☐ che il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria ha attestato la copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto l'**articolo 186 del D.Lgs. 30/04/1992 n. 285 (Codice della strada)**, avente ad oggetto "Guida sotto l'influenza dell'alcool" al comma 9 bis stabilisce che: "al di fuori dei casi previsti dal comma 2 bis del presente articolo, la pena detentiva e pecuniaria può essere sostituita, anche con il decreto di condanna, se non vi è opposizione da parte dell'imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 54 del D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalità ivi previste e consistente nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso centri specializzati di lotta alle dipendenze
;

Visto Il **D.M. 26 marzo 2001**, attuativo della disposizione di cui all'art. 54 del D.Lgs.274/2000 stabilisce che il lavoro di pubblica utilità consiste nello svolgimento delle seguenti attività:

- a) prestazioni di lavoro a favore di organizzazioni di assistenza sociale o volontariato operanti, in particolare, nei confronti di tossicodipendenti, persone affette da infezione da HIV, portatori di handicap, malati, anziani, minori, ex detenuti o extracomunitari;
- b) prestazioni di lavoro per finalità di protezione civile, anche mediante soccorso alla popolazione in caso di calamità naturali, di tutela del patrimonio ambientale e culturale, ivi compresa la collaborazione ad opere di prevenzione incendi, di salvaguardia del patrimonio boschivo e forestale o di particolari produzioni agricole, di recupero del demanio marittimo e di custodia di musei, gallerie o pinacoteche;
- c) prestazioni di lavoro in opere di tutela della flora e della fauna e di prevenzione di randagismo degli animali;
- d) prestazione di lavoro nella manutenzione e nel decoro di ospedali e case di cura o di beni di demanio e del patrimonio pubblico ivi compresi giardini, ville e parchi, con esclusione di immobili utilizzati dalle Forze armate o dalle Forze di polizia;
- e) altre prestazioni di lavoro di pubblica utilità pertinenti la specifica professionalità del condannato.

Considerato che Il suddetto D.M. attuativo stabilisce inoltre che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di una convenzione da stipulare con il Ministero della giustizia o, su delega di quest'ultimo, con il Presidente del tribunale, nell'ambito e a favore delle strutture esistenti in seno alle amministrazioni. Nella convenzione sono indicate specificatamente le attività in cui può consistere il lavoro di pubblica utilità e vengono individuati i soggetti incaricati di coordinare la prestazione lavorativa del condannato e di impartire a quest'ultimo le relative istruzioni.

Considerata l'opportunità offerta dalla norma del Codice della strada in relazione alla possibilità di comminare sanzioni alternative;

Considerato il valore rieducativo e quindi sociale, attribuito alla sanzione accessoria relativa al lavoro in favore della collettività e, tenuto conto che l'impiego dei predetti soggetti consente di apportare un supporto nella gestione di alcuni servizi comunali

Dato atto che la convenzione in essere con il Tribunale scadrà il 2 agosto 2018;

Considerata la volontà dell'Amministrazione Comunale ad attivarsi per offrire il servizio stipulando con il Tribunale di Ascoli Piceno il rinnovo triennale (2018-2021) della convenzione;

Ritenuta meritevole di approvazione lo schema di convenzione che, composto di n. 8 articoli, si allega al presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale;

Considerato, inoltre, che l'Amministrazione intende individuare le seguenti attività cui destinare i soggetti che a seguito di sentenza del giudice devono svolgere prestazioni lavorative per pubblica utilità:

- *attività di supporto ai servizi comunali (ad es. sistemazione archivio, ritiro posta, fotocopiatrice, distribuzione materiale informativo, protocollazione, ecc.);*
- *attività di supporto alla squadra operai comunale nel servizio di spazzamento strade, pulizia piazze, pulizia di aree verdi (aiuole, giardini e parchi), consegna viveri per la mensa comunale e le scuole dell'infanzia ecc.;*
- *attività di supporto alla squadra operai nel servizio di manutenzione immobili (opere da elettricista, da idraulico, da pittore, ecc.);*
- *attività di supporto alla squadra operai per l'organizzazione di manifestazioni pubbliche nel periodo estivo ed invernale;*
- *attività di supporto alla squadra operai nel servizio viabilità: sgombero neve, spargimento sale, segnaletica orizzontale, ecc.;*
- *servizio assistenza traffico in prossimità delle scuole;*
- *servizio di assistenza sugli scuolabus comunali;*

RILEVATO che ai sensi dell'articolo 54 del D.Lgs. 274/2000, il lavoro per pubblica utilità non può essere inferiore a dieci giorni né superiore a sei mesi e comporta la prestazione di non più di sei ore di lavoro settimanale da svolgere secondo modalità e tempi che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute del condannato.

RILEVATO inoltre che sempre ai sensi del suddetto articolo 54 del D.Lgs. 274/2000 co. 3 se il condannato, lo richiede, il giudice può ammetterlo a svolgere il lavoro di pubblica utilità per un tempo superiore alle sei ore settimanali. La durata giornaliera della prestazione non può comunque oltrepassare le otto ore;

DATO ATTO che è fatto divieto retribuire in qualsiasi modo le prestazioni lavorative per pubblica utilità e che il Comune deve provvedere a prestare idonea copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro, le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso terzi;

Considerato che il presente atto non comporta oneri per il Comune di Castel di Lama;

VISTO l'articolo 186 del D.Lgs. 30/04/1992, n. 285 "Guida sotto l'influenza dell'alcool" ed in particolare il comma 9 bis;

VISTO l'articolo 54 del D.Lgs. 28/08/2000, n. 274 "Lavoro di pubblica utilità";

VISTO il D.M. 26/03/2001 "Norme per la determinazione delle modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità applicato in base all'art. 54, comma 6, del

D.Lgs. 28/08/2000, n. 274";

VISTO lo schema di convenzione composto da n. 08 articoli, allegato al presente provvedimento;

Visto l'art. 48 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267 e successive modificazioni;

Vista la legge 8 novembre 2000, n. 328;

VISTO lo Statuto comunale;

All'unanimità di voti favorevoli legalmente espressi in forma palese,

D E L I B E R A

Di approvare, per le motivazioni specificate in premessa, lo schema di convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, che, composto di n. 8 articoli, si allega al presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale.

Di trasmettere copia del presente provvedimento al Tribunale civile e penale di Ascoli Piceno;

Di autorizzare il Sindaco ovvero un suo delegato alla sottoscrizione della convenzione allegata alla presente deliberazione.

Di autorizzare il responsabile dell'Area Servizi Socio-Assistenziali ad adottare gli atti conseguenti al presente atto;

Di prendere atto che il presente atto non comporta oneri diretti a carico del Comune di Castel di Lama;

di dichiarare il presente atto, con separata votazione unanime e favorevole, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto:

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Travaglini Rinaldo

IL SINDACO

F.to BOCHICCHIO MAURO

La pubblicazione all'Albo
Pretorio é iniziata in data
08-08-2018

La presente deliberazione:

☐ non é soggetta a controllo
preventivo di legittimità ;

☐ é stata comunicata ai Signori
Capigruppo Consiliari con nota
n.11643 del 08-08-2018

Addì 08-08-2018

IL SEGRETARIO

F.to Travaglini Rinaldo

Certificato di eseguita
pubblicazione

N.1106 del Reg.

Il sottoscritto Segretario certifica che la
presente deliberazione é stata pubblicata in
copia all'Albo Pretorio di questo Comune dal
08-08-2018 al 23-08-2018 e che contro di
essa non sono/sono pervenute opposizioni o
ricorsi.

Addì

IL SEGRETARIO

La presente copia è conforme all'originale.

Castel di Lama, addì 08-08-2018

IL SEGRETARIO COMUNALE